

## **FONDO MUTUALISTICO MANCATA EMERGENZA 2025**



**Appezamento:** porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.

**Assemblea:** l'assemblea generale del Soggetto Gestore a cui hanno diritto di partecipazione i Soci Consorzi di Difesa tramite i loro legali rappresentanti.

**Certificato di Assicurazione:** l'adesione alla Polizza Collettiva annuale sottoscritta dal Condifesa con le singole Compagnie di Assicurazione dove, in particolare, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sull'assicurazione agevolata delle produzioni vegetali, è riportata la produzione oggetto dell'assicurazione che costituisce anche quella protetta dal Fondo.

**ConSORZI di Difesa:** organismi collettivi di difesa di produttori agricoli costituiti ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i., aderenti all'Associazione Agrifondo Mutualistico.

**Fondo:** il Fondo mutualistico per le Imprese Agricole, che ha come scopo la compensazione dei danni ai seminativi da esse subiti, limitatamente agli eventi avversi contemplati nel presente Regolamento, dotato di patrimonio autonomo, amministrato dall'Ente Gestore, che lo esercita senza scopo di lucro.

**Impresa agricola:** l'Impresa Agricola socia del Consorzio di difesa, idonea e avente titolo per accedere ai contributi comunitari previsti dai regolamenti UE 1305, 1308/2013 e del Regolamento(UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017.

**Polizza collettiva:** la Polizza collettiva sottoscritta dai Consorzi di Difesa, a favore dei propri soci/assicurati, per la difesa delle produzioni vegetali come previsto dal P.G.R. (Piano di Gestione del Rischio, ai sensi del d.lgs 102/04 e s.m.i. e delle normative Comunitarie in materia).

**Relazione tecnica:** è l'atto di perizia redatto dai Tecnici in conformità del presente Regolamento, che riporta tutti gli elementi necessari all'Ente Gestore per la determinazione della compensazione dei danni al Socio aderente;

**Seminativi:** Le produzioni riferite alle seguenti prodotti: Frumento tenero e duro, Triticale, Orzo, Segala, Avena, Riso, Mais, Sorgho, Mais, Soia, Barbabietola da zucchero, Girasole, Colza

**Soggetto Gestore:** del Fondo è Agrifondo Mutualistico costituito da Consorzi di Difesa del Veneto e del Friuli VG che vi hanno liberamente voluto aderire.

**Tecnici:** periti incaricati dal Soggetto Gestore della stima dei danni ai Seminativi, segnalati dai singoli Consorzi di Difesa, devono risultare in possesso di adeguate competenze professionali nella stima dei danni dalle Avversità coperte dal Fondo ai Seminativi.

## REGOLAMENTO

### Art. 1 SCOPO

Premesso che;

il Fondo ha come scopo la compensazione dei danni provocati ai Seminativi nelle prime “fasi vegetative”, delle Imprese agricole aderenti, dalle condizioni meteo avverse e più precisamente:

- **siccità,**
- **eccesso di pioggia,**
- **alluvione,**

che causano la mancata, insufficiente emergenza delle piante, anche, se le medesime insistono su terreni a diversa tessitura e granulometria (esempio: formazione di ‘croste’; asfissia ecc.).

Per quanto riguarda la definizione delle avversità sopra descritte, si farà riferimento a quanto al riguardo riportato nella polizza collettiva sottoscritta dal Consorzio di Difesa.

Come prime fasi vegetative si intendono quelle relative alla pre emergenza, emergenza e prime fasi vegetative della coltura (non oltre i 30 giorni dopo la semina).

### Art. 2 ESCLUSIONI

Il Fondo non interviene per i danni:

- Antecedenti alla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione;
- a colture non assoggettate alle ordinarie buone pratiche agricole che la coltura, per fase fenologica e condizioni agronomiche richiede, al fine di produrre almeno la quantità indicata sul Certificato di assicurazione;
- in terreni soggetti a ristagno idrico per carenze riscontrabili nella sistemazione idraulico agraria degli stessi;
- in terreni collocati in aree golenali;
- accaduti prima della sottoscrizione (e conseguente adesione al Fondo) del Certificato di assicurazione;
- in caso di crosta, ove sia possibile l'utilizzo del rompicrosta;
- Per siccità su secondo raccolto, ove non si sia irrigato;

### Art. 3 ADESIONE

Possono aderire al Fondo le Imprese Agricole, Socie dei Condifesa partecipanti all'Associazione Agrifondo mutualistico, Soggetto Gestore, relativamente alle produzioni ubicate nelle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e limitrofe. L'adesione comporta l'obbligo, da parte dell'Impresa Agricola, di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità atmosferiche per le stesse produzioni e superfici a seminativo (ad esempio: mais, frumento tenero, sorgo, girasole), protette dal Fondo, con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto la Polizza collettiva per l'anno in corso, con il Consorzio di Difesa.

L'adesione al Fondo deve essere effettuata, contestualmente alla stipula del Certificato di Assicurazione, mediante sottoscrizione dell'apposita modulistica, dove, tra l'altro, l'Impresa Agricola associata si obbliga al pagamento del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del presente Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo.

Il certificato di assicurazione e conseguentemente **l'adesione ai Fondi, deve avvenire non oltre i cinque giorni successivi a quello di semina**. Per data di semina si intende quella relativa all'ultimo appezzamento aziendale seminato.

#### **Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA**

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono data di sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, stipulato dall'Impresa Agricola aderente, per le stesse produzioni e superfici in esso descritte e cessano all'emergenza avvenuta della coltura in copertura e comunque non oltre i 30 giorni dalla semina.

#### **Art. 5 DENUNCIA DI DANNO**

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa di cui l'Impresa Agricola è socia, entro 3 giorni dal momento del verificarsi dei danni coperti dal Fondo o dal momento in cui l'Impresa Agricola ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di danno dovrà essere sempre indicata la causa del danno e la data in cui esso è avvenuto.

La compensazione da parte del Fondo all'Impresa Agricola aderente, potrà avvenire previo accertamento da parte dei Tecnici incaricati dal Soggetto Gestore, nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

#### **Art. 6 ACCERTAMENTO DEL DANNO**

L'accertamento del danno viene effettuato dai Tecnici nominati da Agrifondo Mutualistico, mediante uno o più sopralluoghi, a seguito dei quali verrà redatta la Relazione tecnica che sarà inviata e sottoposta al Soggetto Gestore. L'accertamento potrà avvenire anche su base documentale/fotografica, se ritenuta idonea e probante da parte dei Tecnici. Tale procedura potrà essere avviata solo se, a tal riguardo, l'Impresa agricola abbia effettuato specifica richiesta e il Soggetto Gestore abbia provveduto al formale consenso.

L'Impresa agricola ha l'obbligo di non effettuare nessuna operazione che alteri lo stato della coltura danneggiata e denunciata, prima dell'accertamento del danno da parte dei Tecnici, salvo non sia stato autorizzato preventivamente dal fondo, pena la perdita del diritto alla compensazione dei danni sofferti.

#### **Art. 7 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

Spetta al Tecnico prima della quantificazione del danno accertare:

- il rispetto del corretto investimento in ragione delle Buone Pratiche Agricole relative alla destinazione del prodotto in garanzia;
- la potenzialità produttiva dell'appezzamento garantito e danneggiato e, nel caso di danni da altre avversità diverse da quella coperta con questo Fondo, tenerne conto ai fini della determinazione della compensazione (valore residuo);
- rispetto delle condizioni previste dal Regolamento per poter accedere alla compensazione;
- il nesso tra il danno e l'azione dell'Avversità garantita dal Fondo;
- la corrispondenza degli appezzamenti garantiti e denunciati;
- lo stadio fenologico della coltura;
- se il danno avviene nelle "prime fasi vegetative".

## a) NEL CASO DI RISEMINA DELL'APPEZZAMENTO O PARTE DI ESSO

Nel caso l'appezzamento garantito dal Fondo o parte di esso, subisca un danno che riduca il numero di piante vitali tale per cui è compromessa la sostenibilità economica della coltivazione, e solo se l'agricoltore comprova l'effettiva operazione di risemina, con il medesimo prodotto od altro più conveniente, l'intervento del Fondo consiste nella refusione parziale delle spese sostenute dall'azienda per l'operazione di risemina, con un compensazione pari a 300 € all'ettaro o in proporzione per frazioni di esso.

## b) SENZA POSSIBILITA' DI RISEMINA: MANCATA RESA

Nel caso l'appezzamento/partita garantito dal Fondo o parte di esso, subisca un danno con perdita di produzione rispetto a quella realmente ottenibile nell'anno (al netto di altre eventuali avversità che possono aver colpito la produzione garantita con questo Fondo), è compensata la perdita stimata dal tecnico in relazione alla superficie danneggiata e alla sua specifica classe di danno, secondo la tabella sotto riportata:

CLASSE DI DANNO	% diminuzione dell'investimento alla semina	€/ha della superficie danneggiata
Classe DANNO BASSO	0 – 20%	0€/ha
Classe DANNO MEDIO	21 - 50%	150 €/ha
Classe DANNO ALTO	Oltre il 51%	300 €/ha

**Resta inteso che per frazioni di superfici gli importi indicati vanno proporzionalmente ridotti (es. superficie colpita con danno 25% di 1,5 ha: massima compensazione spettante € 225).**

## Art. 8 LIMITI DI COMPENSAZIONE

### Scoperto

Alla compensazione come definita la punto precedente viene applicato uno scoperto pari al **10%**.

Fermo restando quanto definito nel precedente art. 7 e nei commi precedenti del presente articolo, le compensazioni sono ridotte:

- per le Imprese agricole che abbiamo avuto nell'anno precedente una qualsiasi compensazione a seguito di danni da Risemina, relativi al medesimo comune: **riduzione 50%**.
- per le Imprese agricole che abbiamo avuto nei due anni precedenti (in continuità), compensazioni per i medesi danni e stesso comune: **riduzione 100%**,
- nessuna compensazione per i danni che producono, a termini di regolamento una compensazione netta inferiore a **€ 200**.
- nel caso sia già stata compensata l'operazione di risemina per la medesima superficie in garanzia;

Il Fondo, in nessun caso, è tenuto a compensare all'Impresa Agricola aderente, importo superiore a **10.000 €**.

## Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

- Imprese Agricole Socie;
- da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle Imprese Agricole.

Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle Imprese Agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

#### **Art. 10 NATURA DEL CONTRIBUTO ANNUALE E LIMITE DI PRESTAZIONE DEL FONDO**

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La compensazione dei danni a favore delle Imprese Aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la compensazione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere, allo scopo di aumentare la disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle compensazioni alle Imprese Agricole, nella misura e modalità fissate, a tal riguardo, dall'Assemblea di Agrifondo Mutualistico, alle dotazioni e riserve finanziarie aggiuntive, di Agrifondo medesimo a cui il Fondo è parte integrante.

Per il medesimo scopo di incrementare la propria capacità finanziaria, può altresì ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali.

#### **Art. 11 GESTIONE OPERATIVA DI AGRIFONDO**

La gestione operativa dei Fondi aderenti all'Associazione Mutualistica Agrifondo è svolta dall'Assemblea dell'Associazione Mutualistica Agrifondo.

Spetta, tra l'altro, all'Assemblea di Agrifondo Mutualistico definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo, come:

- Misura dei contributi annuali dovuti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Disponibilità finanziaria annuale da destinare alle compensazioni dei danni subiti dalle Imprese Agricole aderenti al Fondo;
- Individuazione dei Tecnici adibiti alla determinazione dei danni e alla redazione delle relazioni peritali;
- Le modifiche al presente regolamento relativamente agli artt. 7 e 8;
- Prospetto di liquidazione delle compensazioni alle Imprese Agricole danneggiate;
- Modalità e tempi di erogazione delle compensazioni.

Tali decisioni, per la loro validità, dovranno essere, ratificate, a termini di Statuto, dall'Assemblea dell'Associazione.